cds.TAR-CB.REGISTRO UFFICIALE.U.0002407.19-12-2022

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE
Campobasso

IL PRESIDENTE

BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA AI SENSI DELL'ART. 73, D.L. N. 69/2013, PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

Visto l'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s.m.i. (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013), e in particolare il comma 1, primo e secondo periodo, secondo cui "*I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali*";

Visto il bando tipo adottato con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa n. 75 dell'8 luglio 2016 come modificato nella seduta del Consiglio di Presidenza del 2 dicembre 2022;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186 e, in particolare, il suo articolo 53-ter (inserito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), istitutivo dell'Ufficio per il processo amministrativo;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 del 29 gennaio 2018 recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, come novellato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020;

Visto il decreto legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l'art. 17, comma 2, sulla definizione dei compiti dell'Ufficio per il Processo in funzione della realizzazione dell'obiettivo

dell'abbattimento dell'arretrato, nei termini indicati nel progetto ricompreso nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza;

Viste le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 8 febbraio 2022 n. 49, in applicazione del citato art. 17, comma 2, le quali individuano i principi cardine dell'attività di tutti gli Uffici per il processo istituiti negli uffici giudiziari della Giustizia amministrativa;

Vista, altresì, la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa 28 giugno 2022 n. 42, che chiarisce le attività e i compiti assegnati ai tirocinanti, anche al fine di incentivarne la partecipazione e il contributo all'ufficio del processo, nonché di specificarne i doveri, con particolare riguardo al rispetto del segreto d'ufficio;

Articolo 1

(Durata e decorrenza)

1. È indetta la procedura per l'individuazione di n. 5 (cinque) laureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, decorrenti dalla data di sottoscrizione degli accordi individuali.

Articolo 2

(Requisiti di partecipazione)

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;

b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;

c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;

d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, presso il Consiglio di Stato o il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana né presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage);*

e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-*ter*, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

Articolo 3

(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti)

1. Il periodo di formazione teorico-pratica è della durata complessiva di diciotto mesi.

2. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, d.l. n. 69/2013. In particolare il tirocinante:

a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo, discutendone i risultati con lo stesso;

b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento, sviluppandole in una articolata scheda;

c) predispone, a richiesta e dietro indicazione del magistrato affidatario, schemi di decisione aventi carattere di semplicità e ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;

d) predispone, a richiesta e dietro indicazione del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando la dotazione informatica in uso al magistrato affidatario sotto la diretta direzione del medesimo;

e) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del magistrato affidatario, presenzia alle discussioni delle domande cautelari;

f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario, nonché con altri magistrati e tirocinanti;

g) partecipa alle udienze pubbliche e camerali, con accesso ai relativi fascicoli processuali concernenti il proprio tirocinio, nonché alle Camere di Consiglio, salvo diverso parere del Collegio. Non può comunque avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolge la pratica forense;

h) al fine dell'equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, onde garantire la completezza del percorso formativo;

i) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della Giustizia Amministrativa;

l) viene altresì assegnato all'Ufficio per il processo di cui all'art. 8 del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 e all'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 del 29 gennaio 2018 recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, come novellato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020. Nell'ambito di tale ufficio i tirocinanti partecipano alle attività e ai compiti previsti dalle linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa sopra richiamate;

3. Durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al presente ufficio giudiziario, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei

gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage)* o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

4. Qualora il tirocinante risulti svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, dovrà impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

5. Il tirocinante:

a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al comma 2, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;

b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;

c) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i.. nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'Ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;

d) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

6. Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

7. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

8. Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del T.A.R., anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario, oltre che in caso di mancato rispetto degli obblighi e della necessaria frequenza a cui è tenuto il tirocinante.

9. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per

l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

10. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.

Articolo 4

(Esito ed effetti del tirocinio)

1. L'esito positivo dello *stage* presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. n. 69/2013).

2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige una relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013.

3. L'esito positivo dello *stage*, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013; in particolare:

a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria a norma dell'art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (comma 11-bis);

b) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);

c) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della Giustizia, dall'amministrazione della Giustizia Amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);

d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);

e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

Articolo 5

(Modalità e termine di presentazione delle domande)

1.Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma del Ministero della Giustizia raggiungibile all'indirizzo: https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/ entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito della

Giustizia amministrativa, secondo le modalità illustrate nel "Manuale utente tirocinante", scaricabile dallo stesso indirizzo.

All'atto della presentazione della domanda di cui al precedente comma, dovrà essere caricato sulla piattaforma, all'interno dello stesso *file* recante il *curriculum vitae* dell'aspirante, anche lo schema di domanda allegato al presente bando, compilato in ogni sua parte, secondo le modalità illustrate al paragrafo 1.3.5 del predetto "Manuale utente tirocinante".

I requisiti previsti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

2. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando.

3.Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi allo *stage,* dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.

Articolo 6

(Criteri di selezione dei concorrenti)

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 2 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

2. Alla selezione procederà una commissione composta dal Presidente del T.A.R., dal dirigente della segreteria e da un funzionario dell'Ufficio.

3.Ai candidati prescelti verrà data comunicazione individuale, mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato in sede di candidatura, con l'indicazione del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio.

4. L'avvio del tirocinio è subordinato alla stipula, a quella data, dell'Accordo tra il T.A.R. e il tirocinante secondo lo schema-tipo di accordo allegato alla delibera del CPGA n. 75 dell'8 luglio 2016 come modificato nella seduta del Consiglio di Presidenza del 2 dicembre 2022, oltre che alla presentazione delle due distinte polizze assicurative previste dal presente bando.

5. Gli ammessi che senza giustificato motivo ometteranno di presentarsi nel termine stabilito saranno sostituiti mediante scorrimento della graduatoria dagli altri candidati idonei.

6. La graduatoria sarà affissa nella sede del presente ufficio giudiziario nonché pubblicata sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.

Articolo 7

(Pubblicità del bando)

Il presente bando sarà pubblicato, unitamente al modulo di domanda allegato, sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, nella sezione bandi di tirocinio in home page all'indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/bandi-di-tirocinio-tar-molise, e

altresì nella sezione Amministrazione trasparente alla voce "*Bandi di concorso - Personale amministrativo e altro personale - Bandi Tirocini*".

Articolo 8

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informa che il Tribunale, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dai candidati.

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dai candidati e raccolti sono trattati e utilizzati in funzione e per i fini necessari alla gestione amministrativa della procedura riconducibile al presente Bando e alle connesse, anche successive, attività, per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database del Tribunale, per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale, per la gestione degli adempimenti derivanti dalla stipulazione dell'Accordo, per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo, per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato.

Tali dati saranno conservati presso gli uffici del Tribunale e/o presso gli Uffici centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità dei dipendenti/personale addetti/o tenuti/o al rispetto del segreto professionale o del segreto d'ufficio o impegnati/o da vincolo contrattuale all'obbligo di riservatezza, che i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai dipendenti dei citati uffici coinvolti nei procedimento per ragioni di servizio e agli eventuali soggetti esterni all'Amministrazione comunque interessati e/o aventi titolo per legge, normativa secondaria e comunitaria.

Il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati personali sono effettuati, di regola, con l'ausilio di strumenti elettronici. Le misure approntate per la sicurezza dei sistemi e degli strumenti informatici utilizzati garantiscono un'adeguata sicurezza dei dati personali. Il trattamento e la conservazione della documentazione contenente dati personali effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici sono soggetti a particolari misure di salvaguardia.

I dati personali, raccolti e trattati a fini istituzionali, anche ove non più necessari rispetto alla finalità primaria per la quale sono stati raccolti, vengono di regola conservati quale documentazione relativa al procedimento; è fatta salva, naturalmente, la facoltà dell'interessato di richiederne la cancellazione.

Il Regolamento 2016/679 (artt. 15-23 a cui, a ogni pertinente effetto, si opera rinvio) riserva all'interessato una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati personali.

I candidati, con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione, prendono atto di quanto direttamente o per rinvio innanzi riportato e acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali.

Per ogni aspetto relativo al trattamento dei dati si fa comunque rinvio, per quanto di pertinenza, al citato Regolamento UE 2016/679, al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i e ad ogni altra normativa vigente in materia.

Campobasso, 19 dicembre 2022

IL PRESIDENTE

(Dott. Nicola Gaviano)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (art. 73 d.l. 69/2013 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98)

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE.....

Il/La sottoscritto/a dott._____,

CHIEDE

di essere ammesso alla formazione teorico-pratica, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 69/2013 conv. in L. n. 98/2013, di cui al Bando prot. N. _____ del _____ pubblicato sul sito internet istituzionale della Giustizia Amministrativa.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:

1. di essere nato/a a _____

2. di essere residente in _____Via/Piazza _____ n. ___

3. di aver conseguito la laurea in giurisprudenza, all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in data _____ presso l'Università degli Studi di _____;

4. di aver riportato il punteggio di laurea di _____/110[1] ;

5. di aver riportato i seguenti voti nelle materie di:

[1] Indicare eventuale lode riportata

diritto costituzionale, voto: _____

diritto privato, voto: _____

diritto processuale civile, voto: _____

diritto commerciale, voto: _____

diritto penale, voto: _____

diritto processuale penale, voto: _____

diritto del lavoro, voto: _____

diritto amministrativo, voto: _____[2]

e, quindi, una media complessiva pari a: _____/30 (risultante dai voti nelle materie suddette);

6. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g) del R.D. 30.1.1941 n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);

7. di non aver già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi del citato art. 73 presso il T.A.R. né presso altri Uffici giudiziari;

8. di aver/non aver svolto[3] tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative e di essere a conoscenza che l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno stage.

---

2 Indicare eventuali lodi riportate in ciascun esame di profitto

3 Cancellare la parte che non interessa

9. Eventuali corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea:

_____

_____

_____

10. di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio previste nel bando.

Dichiara , altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, delle finalità e modalità di trattamento dei dati personali nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15/29 del Regolamento stesso, rinviando, in proposito e più in generale, a quanto previsto, direttamente e/o per rinvio, dal Bando per tirocini formativi ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013 presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Molise in forza del quale la presente domanda è presentata. Il candidato con la presentazione della presente domanda acconsente espressamente al trattamento dei dati personali.

Per tutte le comunicazioni, indica il numero telefonico _____ e l'indirizzo di posta elettronica _____

Allega copia fotostatica del documento d'identità _____n. _____ rilasciato da _____ il _____

(luogo e data)

IL RICHIEDENTE

_____